## Nuovo formato fatture elettroniche

A partire dal prossimo 1° gennaio 2021, entra in vigore l'obbligo di utilizzo del nuovo tracciato "xml" per l'emissione delle fatture elettroniche.

Le modifiche apportate hanno l'intento - oltre che di contrastare l'evasione - di fornire ai contribuenti un servizio per agevolare gli adempimenti derivanti dalla fatturazione. Per questo motivo è stata introdotta una nuova codifica delle causali da indicare nel tracciato record, che permetterà la predisposizione delle bozze dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a cura dell'Agenzia delle Entrate, prevista a partire dalle operazioni "effettuate dal 1° gennaio 2021". Da questa data è infatti prevista la messa a disposizione dei seguenti documenti, relativi a tutti i soggetti di imposta residenti e stabiliti in Italia, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia:

- a) registri fatture e registri acquisti (quello dei corrispettivi è già assorbito dalla trasmissione telematica);
- b) liquidazioni periodiche;
- c) dichiarazione annuale.

Il formato, obbligatorio dal 1° gennaio 2021, prevede l'introduzione di nuovi codici che riguardano due diverse sezioni della fattura:

- le classificazioni per le operazioni attive senza computo dell'imposta sul valore aggiunto (dettaglio nella <u>tabella 1</u> in calce alla presente), che prevede l'introduzione di codifiche più dettagliate per i codici:
  - a. N2 operazioni non soggette;
  - b. N3 non imponibili;
  - c. N6 inversione contabile.
- 2) il tipo documento, cioè la tipologia della fattura, che passa da sette tipologie, comprese le note di variazione e l'autofattura-denuncia, a ben diciotto casistiche, tra cui le più significative riguardano i documenti integrativi delle fatture ricevute in reverse charge interno o dall'estero, da utilizzare per la rilevazione degli acquisti con questa modalità di assolvimento dell'IVA (dettaglio nella <u>tabella 2</u> in calce alla presente).

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nell'area tematica "Fattura elettronica e corrispettivi telematici" è disponibile una <u>Guida</u> alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro. Il documento, rivolto sia ai contribuenti che alle software house, fornisce indicazioni operative in merito alle modalità di utilizzo dei codici del campo "Tipo documento" e del campo "Natura" presenti nel nuovo formato del tracciato.

Tra i chiarimenti forniti dall'Agenzia segnaliamo la conferma della facoltatività di utilizzo dei codici "TipoDocumento" relativi alle ipotesi di reverse charge (ossia TD16, TD17, TD18 e TD19), che possono essere

impiegati dal cessionario o committente allo scopo di effettuare, attraverso il Sistema di Interscambio, l'integrazione della fattura ed evitare la presentazione dell'esterometro. Al riguardo, l'Agenzia ha anche ricordato che, qualora il documento integrativo sia trasmesso al Sistema di Interscambio, le informazioni in esso contenute saranno utilizzate in fase di elaborazione delle bozze dei registri IVA precompilati (dal 2021). A tal fine, è quindi consigliabile trasmettere i documenti di integrazione al SdI entro la fine del mese da indicare nel campo, in maniera tale da consentirne la tempestiva acquisizione da parte dell'Agenzia. Qualora invece il cessionario o committente decida di integrare manualmente la fattura ricevuta, l'operazione non potrà essere riportata nelle bozze di registri IVA elaborati dall'Agenzia; inoltre, permarrà in questo caso l'obbligo di comunicare mediante il flusso dell'esterometro i dati degli acquisti da fornitori esteri mediante la valorizzazione del blocco DTR ed utilizzando, ad esempio, il codice TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE, o il codice TD01 nel caso di autofattura per acquisti di servizi extra-UE.

In relazione all'emissione di note di variazione, l'Agenzia ha chiarito che gli estremi della fattura da rettificare (già inviata in precedenza al Sistema di Interscambio) sono da indicare nel blocco 2.1.6 (in caso di TD04 e TD05) e nel blocco 2.1.2 (in caso di TD08 e TD09

Nella <u>Guida</u>, infine, l'Agenzia riporta alcune istruzioni in merito alle modalità di impiego dei nuovi codici Natura che dovranno essere obbligatoriamente utilizzati dal 1° gennaio 2021 in sostituzione dei codici generici N2, N3 e N6.

**Tabella n. 1** – "Natura": la decodifica relativa ai nuovi valori

N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972
N2.2	non soggette - altri casi
N3.1	non imponibili – esportazioni
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi

## Nota bene

I codici N2, N3 e N6 previsti nell'attuale tracciato (versione 1.2) non saranno più validi a partire dal 1° gennaio 2021.

**Tabella n. 2** – "Tipo Documento": la decodifica relativa ai nuovi valori

TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa